



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 120 del 12 giugno 2009

IL SINDACO

- Visto la nota del Comando Polizia Municipale – Ufficio di Polizia Giudiziaria di Capaccio, prot. n. 13326 del 02/04/2009 relativa alla comunicazione di presenza di copertura in lastre cemento amianto in località Cafasso di Capaccio – trasmissione risultanze accertamenti effettuati – Richiesta adempimenti;
- Visto la nota dell'ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione Collettiva di Vallo della Lucania (SA), prot. n. 195/UOP 106-107 del 16/03/09, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato dall'Unità Operativa Semplice "*Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro*" del Dipartimento di Prevenzione ASL SA/3 del Distretto Sanitario di Capaccio-Roccadaspide, in località Licinella di Capaccio, presso un fabbricato localizzato in Via Licinella n. 86, alle coordinate geografiche: lat. Nord 40.40409° (40°-24'-14,724"), Long. Est 15.00150° (15°-0'-5,4"), risultante di proprietà del Sig. Iuliano Michele nato in Giungano (SA) il 30/09/1933 e residente in Capaccio (SA) alla Via Licinella n. 86;
- Visto le risultanze dell'accertamento summenzionato, dal quale si evidenzia la criticità sullo stato di conservazione della copertura del fabbricato citato, stimata in un quadrilatero di metri 4x25 circa, la stessa è realizzata interamente con lastre ondulate in fibro-cemento con particolare riferimento alla presenza di un monocromatico tappeto fungineo scuro che ha invaso la struttura cementizia nella sua porosità;
Tali isole hanno compromesso anche lo stato protettivo di vernice;
La matrice cementizia appare sgretolata in alcuni punti sui bordi delle lastre.
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- Visto il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001*).
- Considerato che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia.
- Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture danneggiate mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;

- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Richiamato il Verbale di sopralluogo ASL/SA3 - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Prevenzione Collettiva di Vallo della Lucania (SA), prot. n. 195/UOP 106-107 del 16/03/09, nel quale si evidenzia, che la struttura interessata dalla presenza di fibro-cemento, si presenta in condizioni tali da costituire pericolo per la popolazione;
- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto il vigente Regolamento Comunale.
- Visto il D.Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. Iuliano Michele nato in Giungano (SA) il 30/09/1933 e residente in Capaccio (SA) alla Via Licinella n. 86, in qualità di proprietario del fabbricato in premessa citato, di provvedere, previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati ed occorrenti, all'attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali:

- **rimozione:** eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;
- **sovracopertura:** confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- **incapsulamento:** trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale;

Gli interventi di bonifica devono essere eseguiti da ditta specializzata iscritta all'Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - "attività di bonifica di beni contenenti amianto", previa predisposizione da parte della stessa di un piano di lavoro, che deve essere presentato all'ASL SA/3 - Piazza dei Martiri - 84078 Vallo della Lucania (SA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

ORDINA ALTRESI

Che la ditta incaricata alle operazioni di bonifica, è tenuta a comunicare la data di inizio e fine dei lavori di bonifica: all'ASL SA/3 U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 di Capaccio Scalo - all'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno - al Comando Vigili Urbani del Comune di Capaccio - al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele e al Sindaco del Comune di Capaccio.

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. Iuliano Michele nato in Giungano (SA) il 30/09/1933 e residente in Capaccio (SA) alla Via Licinella n. 86;
2. All'U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 Capaccio - A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.F

E' inviato: All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania"
Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL SA/3 - Piazza dei Martiri - 84078 Vallo della
Lucania (SA).

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla
Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi
del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta
notifica del presente atto.

Dalla residenza municipale li 11 giugno 2009.

Il Sindaco
p.a. Pasquale Marino

